

N. R.G. 13259/2015



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE**

Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, riunito nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2019, alla presenza dei magistrati:

Dott. Fabio FLORINI	(PRESIDENTE)
Dott.ssa Anna Maria ROSSI	(GIUDICE)
Dott.ssa Rita CHIERICI	(GIUDICE RELATORE)

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. R.G. 13259/2015, promossa da:

**MONIA LIPPI** (C.F. LPPMNO70C49I210A)  
**ROMEO LIPPI** (C.F. LPPRMO50P01D867C)  
con il patrocinio dell'avv. BALESTRA LUIGI

**ATTORI**

contro

**BASSINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C.F. 03215020409)  
con il patrocinio dell'avv. ARMAROLI ALEXIA

**CONVENUTO**

**IMMOBILIARE BASSINI S.N.C. F.LLI BASSINI**  
con il patrocinio dell'avv. TITI EROS e dell'avv. TASSELLI CARLO EMANUELE

**INTERVENUTO**



## CONCLUSIONI

I Procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente, debitamente richiamati all'udienza celebrata ai sensi dell'art. 189 c.p.c..

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

### Svolgimento del processo.

Con atto di citazione, ritualmente notificato, LIPPI Romeo e LIPPI Monia chiedevano pronunciare la declaratoria di nullità o l'annullamento, previa sospensiva cautelare, della deliberazione assembleare della società BASSINI S.r.l., adottata il 4.8.2015 e avente ad oggetto la revoca per giusta causa dell'amministratore LIPPI Romeo (già dimissionario). Gli attori esponevano che detta società, avente sede a Forlì, era partecipata al 40 % da LIPPI Romeo, al 10 % da LIPPI Monia, al 50 % dall'Immobiliare Bassini S.n.c. F.lli Bassini e che la deliberazione era stata adottata col solo voto favorevole di quest'ultimo socio; precisavano che al momento della decisione il C.d.A. era composto da BASSINI Raffaele, BASSINI Alessandro, LIPPI Romeo, BOATTINI Massimiliano. Quanto ai vizi di invalidità dell'atto, essi deducevano:

-la deliberazione del 4.08.2015 violava l'art. 2366 co. 1 c.c. (applicabile anche al procedimento di convocazione dell'assemblea delle s.r.l.), a causa della mancata indicazione dell'oggetto nell'ordine del giorno (che prevedeva unicamente: "Sostituzione degli amministratori dimissionari. Deliberazioni inerenti e conseguenti"), anche considerando che l'avv. Martino, intervenuto su delega del socio LIPPI Monia, aveva fatto risultare a verbale di non essere sufficientemente informato in merito all'argomento, proposto in assemblea dal Presidente del C.d.A. (doc. 3, pag. 12, del fascicolo del ricorrente), e che l'art. 13 dello Statuto (doc. 7) ammetteva la regolare costituzione dell'assemblea, in mancanza di formale convocazione, solo quando ad essa avesse partecipato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e sindaci, o revisori fossero stati presenti o informati, con facoltà di deliberare se nessuno si fosse opposto alla trattazione;

-la delibera di revoca dell'amministratore era stata adottata per eludere le disposizioni legislative in tema di *prorogatio* della carica, di cui agli artt. 2385 e 2386 c.c. (richiamati dall'art. 14 dello Statuto), in quanto gli amministratori LIPPI Romeo e BOATTINI Massimiliano (sui quattro presenti nel C.d.A.) si erano già dimessi, e avevano così determinato il venir meno della maggioranza: in tal caso gli amministratori rimasti in carica avrebbero dovuto convocare l'assemblea per la sostituzione di quelli mancanti, ma nella seduta del 4.8.2015, appositamente fissata a questo scopo, per effetto della



deliberazione di revoca di LIPPI Romeo adottata senza preavviso, nel C.d.A. erano rimasti tre amministratori su quattro originariamente nominati, con conseguente esclusione della disciplina in questione;

-il Presidente del C.d.A. BASSINI Raffaele (che aveva presieduto l'assemblea del 4.8.2015) aveva escluso dalla votazione LIPPI Romeo, in violazione dell'art. 2373 c.c., che prevede l'astensione dalla votazione degli amministratori solo nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità: al più la delibera di revoca dell'amministratore, assunta con il voto dell'interessato, sarebbe stata impugnabile per conflitto di interessi ex art. 2479 ter co. 2 c.c., in presenza dei presupposti di cui all'art. 2373 co. 1 c.c.;

-la delibera era espressione dell'abuso della maggioranza, in ragione dell'obiettivo perseguito dal socio Immobiliare Bassini di "appropriarsi" della società e di spostarne la *governance* in capo agli amministratori che ne erano espressione (BASSINI Raffaele e BASSINI Alessandro); ciò era avvenuto in linea con l'opposizione sistematica di questi ultimi all'esercizio dei diritti di controllo e di partecipazione alla gestione rispettivamente spettanti ai soci non amministratori (LIPPI Monia) e agli amministratori (LIPPI Romeo e BOATTINI Massimiliano); tali circostanze avevano indotto questi ultimi (espressione dei soci LIPPI Romeo e LIPPI Monia, attuali attori) a dimettersi con comunicazione consegnata al Presidente del C.d.A., prima dell'assemblea del 6.7.2015 (doc. 11), proprio in ragione dell'asserito comportamento ostruzionistico dei BASSINI e della sistematica omissione e mancata condivisione di informazioni e di dati necessari a consentire agli altri amministratori e ai soci l'esercizio delle proprie prerogative.

Al riguardo gli attori esponevano di essere entrati nella compagine sociale con il Forno Pasticceria Bassini (attuale Immobiliare Bassini), tramite l'acquisto del 50 % delle quote sociali con atto del 23.02.2011, in esecuzione del contratto preliminare del 17.01.2011, il quale prevedeva, tra l'altro, quale pattuizione parasociale, che dopo l'ingresso dei nuovi soci il C.d.A. fosse composto da quattro membri, dei quali due di nomina della società Forno Pasticceria Bassini, gli altri due di nomina di LIPPI Romeo, tra cui lo stesso LIPPI; la durata dei patti parasociali era prevista in cinque anni, sino al 17.01.2016; la delibera di revoca di LIPPI Romeo valeva ad estrometterlo dall'amministrazione, in violazione dei patti parasociali; le ragioni poste alla base della delibera di revoca erano insussistenti e infondate, ed anzi erano espressione della volontà dei BASSINI di estromettere l'amministratore "reo" di non aver ratificato le decisioni dagli stessi assunte al di fuori del CdA, in taluni casi addirittura in conflitto di interessi. Ciò rendeva la delibera di revoca invalida in ragione dell'abuso della regola della maggioranza, in quanto essa non trovava alcuna giustificazione nell'interesse della società ed era ispirata al perseguimento, da parte dei soci di maggioranza, di un interesse personale antitetico a quello sociale, o alla volontà di cagionare una lesione dei diritti di partecipazione e dei diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza.

Nella memoria di costituzione, la società resistente BASSINI s.r.l., dopo aver descritto le condotte tenute dall'amministratore LIPPI Romeo, asseritamente ostantive ad un



adeguato svolgimento della gestione aziendale e al perseguimento dell'interesse sociale, preliminarmente eccepiva:

-l'improcedibilità della domanda, sia cautelare che di merito, in ragione della clausola compromissoria prevista dall'art. 23 dello Statuto, in presenza di una controversia riguardante diritti disponibili;

-l'inammissibilità della domanda, per difetto dell'interesse ad agire, in quanto rivolto ad ottenere una tutela reale, quando sarebbe consentita solo una tutela risarcitoria;

-la nullità dell'atto di citazione, per indeterminatezza dovuta ad illegittima duplicità del *petitum*, in quanto nelle conclusioni gli attori chiedevano indifferentemente pronunciare la nullità o l'annullabilità della delibera.

Nel merito, parte convenuta rilevava:

-la revoca dell'amministratore nominato a tempo indeterminato, soggetta alla disciplina del mandato, può essere deliberata *ad nutum*, anche in mancanza di specifica inserzione nell'ordine del giorno; nel caso di specie, la dicitura "Sostituzione degli amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti" comprendeva anche gli argomenti impliciti e consequenziali, inclusa la revoca;

-LIPPI Monia non poteva invocare la carenza di informazioni sull'oggetto della delibera, in quanto nella precedente assemblea del 6.07.2015 era stata decisa l'azione di responsabilità nei confronti di LIPPI Romeo, con dettagliata descrizione dei motivi;

-LIPPI Romeo aveva liberamente scelto di non esercitare il diritto di voto, nel rispetto dell'art. 2373 co. 2 c.c., in assenza di alcun atto impositivo del Presidente;

-non sussiste incompatibilità tra dimissioni (che determina l'applicazione del regime della *prorogatio ex art. 2385 c.c.*) e revoca dell'amministratore;

-la composizione del CdA con quattro componenti non costituiva un requisito statutario;

-l'eventuale violazione dei patti parasociali non era in ogni caso opponibile alla società, che non li aveva sottoscritti;

-non era configurabile un abuso della maggioranza, quale vizio idoneo ad inficiare la validità della delibera, avendo gli amministratori agito in buona fede, nell'interesse della società.

Nel parallelo procedimento cautelare, con ordinanza del 12.04.2016 veniva respinto il ricorso proposto da LIPPI Romeo e LIPPI Monia per ottenere la sospensione ex art. 2378 co. 3 c.c. dell'esecuzione della delibera assembleare del 4.08.2015, oggetto di impugnazione. L'ordinanza cautelare veniva riformata in sede di reclamo, ove si disponeva la sospensione dell'efficacia della delibera.

Nel giudizio di merito, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 4.10.2016 venivano ammesse le prove documentali e orali, queste ultime assunte nel corso delle udienze del 30.03.2017 e del 28.09.2017.

Con comparsa depositata il 28.03.2017 si costituiva la società Immobiliare Bassini S.n.c. F.lli Bassini, quale parte intervenuta ex art. 105 co. 2 c.p.c., associandosi a tutte le difese della società BASSINI S.r.l..



Infine, i Procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni. In quella sede, il Procuratore di parte attrice chiedeva dichiarare la cessazione della materia del contendere, per intervenuta liquidazione della società BASSINI S.r.l., insistendo nella domanda di condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali, secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.

## Motivi della decisione

Si ritiene preliminarmente infondata l'eccezione di incompetenza di questo Ufficio, sollevata da parte convenuta.

Parte attrice ha debitamente contestato l'eccezione, esponendo le proprie argomentazioni sia negli atti difensivi depositati nel procedimento cautelare, sia all'udienza di prima comparizione delle parti del 14.01.2016, in cui ha fatto espresso richiamo a quegli atti.

Al riguardo si rileva che l'art. 23 dello Statuto della società BASSINI S.r.l. deferisce ad un collegio arbitrale *“le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto e che abbiano per oggetto diritti disponibili”*.

Del resto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, *“le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, tipicamente riguardanti i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, sono compromettibili in arbitri ai sensi dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003, qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili”* (Cass. civ. n. 17283 del 28.08.2015).

Tuttavia, nella presente controversia non si discute (esclusivamente) di tali diritti, in quanto parte attrice ha dedotto vizi di nullità della delibera assembleare impugnata, che secondo la sua prospettazione non risulterebbero sanabili (a prescindere naturalmente dalla loro sussistenza, che è questione di merito afferente alla sede decisoria, dovendosi invece valutare la competenza in relazione al contenuto della domanda).

Effettivamente, come ha dedotto parte convenuta, risulta compromettibile in arbitri la controversia sulla nullità della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata, quando – come nel caso di omessa convocazione del socio - sia soggetta al regime di sanatoria (art. 2379 bis c.c.), dal momento che l'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto, e quindi alle sole nullità insanabili (Cass. civ. n. 15890 del 20.09.2012).

Ma nel caso di specie parte attrice ha dedotto nell'atto di citazione, argomentando ulteriormente nella memoria n. 1, l'esistenza di vizi di invalidità della delibera assembleare derivanti sia dal difetto di informazione del socio, sia dalla violazione di norme imperative poste a presidio della competenza assembleare in sede di ricostituzione degli organi sociali, rappresentando la delibera impugnata come il risultato di un'attività intenzionale, illecita e fraudolenta, volta ad alterare gli equilibri della *governance* sociale. Si tratta di ipotesi di invalidità contemplate dall'art. 2479 ter co. 3 c.c. per le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e per quelle prese in assenza assoluta di informazione, riconducibili al vizio di nullità; infatti, la norma



ricalca in gran parte il disposto dell'art. 2379 c.c., che disciplina proprio la nullità delle deliberazioni assembleari delle s.p.a..

Pertanto, in relazione alla competenza, si deve tener conto dell'insegnamento della Suprema Corte, che ha riconosciuto come attinenti a diritti indisponibili, in quanto tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., *“le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione”* (Cass. civ. n. 27736 del 31.10.2018; analogamente, Cass. civ. n. 16265 del 27.06.2013).

Ne consegue che, alla luce del contenuto delle domande proposte da parte attrice, deve escludersi l'applicabilità della clausola arbitrale dello Statuto e riconoscersi la competenza di questa Sezione Specializzata del Tribunale di Bologna.

Non sono, poi, riconoscibili i vizi di nullità dell'atto di citazione, quanto alla presunta indeterminatezza dell'atto, in ragione delle domande indifferentemente proposte per ottenere la declaratoria di nullità o l'annullamento della delibera. Parte attrice ha ampiamente argomentato sui vizi dell'atto, esponendone dettagliatamente le ragioni, alla luce della disciplina stabilita per l'invalidità delle delibere assembleari delle s.r.l. dall'art. 2479 ter c.c..

Con riguardo al merito, si rileva che in sede di udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in ragione dell'intervenuta messa in liquidazione della società BASSINI S.r.l., la cui gestione è stata conseguentemente affidata all'organo competente, cosicché nessuna utilità potrebbe derivare dall'accoglimento della domanda.

Dunque, in considerazione del verificarsi di tale evento sopravvenuto, s'impone la pronuncia da ultimo richiesta da parte attrice, che appare maggiormente coerente con la situazione venutasi a creare nella società convenuta, rispetto alla declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse degli attori alla definizione del giudizio, indicata da parte convenuta negli scritti conclusionali.

Del resto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è conforme a quanto esposto nell'ordinanza del Tribunale di Bologna del 5.07.2017, prodotta da parte attrice, emessa nell'ambito di un'altra controversia intervenuta tra le stesse parti, in un caso del tutto analogo; essa inoltre appare aderente al caso di specie, in quanto gli attori non hanno ottenuto, al di fuori e a prescindere dal processo, il risultato voluto ed atteso, ma si sono trovati nell'impossibilità di conseguirlo.

In ogni caso, entrambe le soluzioni – di fatto sovrapponibili – impongono di esaminare la controversia secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale, ai fini della liquidazione delle spese processuali (Cass. civ. n. 10553 del 7.05.2009; Cass. civ. n. 26896 del 19.12.2014).



Prima di procedere alla disamina dei vizi della delibera denunciati da parte attrice, si deve rilevare che la causa non ha ad oggetto l'impugnazione, da parte dell'amministratore, della decisione con cui l'assemblea lo ha revocato dalla carica, bensì la lamentata violazione, da parte dei soci di una s.r.l., di norme poste a fondamento della corretta formazione della volontà sociale, con conseguente asserita assunzione di delibere abusive, in quanto preordinate indirettamente a mutare gli equilibri della *governance* della società.

Alla luce di tale presupposto, appaiono inconferenti le argomentazioni svolte da parte convenuta per contestare le deduzioni avversarie, sotto il profilo della carenza dell'interesse ad agire di parte attrice – che non sarebbe legittimata a richiedere la tutela reale, bensì quella risarcitoria – e della revocabilità *ad nutum* dell'amministratore. Infatti, la posizione processuale degli attori non è riferibile a quest'ultimo, bensì ai soci che lamentano l'adozione di una decisione lesiva dei propri diritti e delle proprie prerogative.

Conformemente a quanto esposto nell'ordinanza cautelare del 12.04.2016, la domanda proposta dagli attori appare infondata in relazione ai seguenti aspetti:

- non è ravvisabile l'incompatibilità tra le dimissioni dell'amministratore e la decisione assembleare di revoca per giusta causa, in mancanza di espressi divieti normativi, e trattandosi di istituti aventi distinte finalità;

- è insussistente la violazione dell'art. 2373 c.c., per effetto della condotta tenuta nell'assemblea del 4.08.2015 dal Presidente, il quale nella prospettazione degli attori avrebbe precluso a LIPPI Romeo l'esercizio del diritto di voto: dalla lettura del verbale di assemblea (doc. 3, pag. 12) risulta che lo stesso LIPPI aveva deciso liberamente di astenersi dall'esercizio del diritto di voto, in presenza di un conflitto di interessi.

Debbono essere riconosciuti, invece, gli altri vizi dedotti da parte attrice.

La delibera assembleare del 4.8.2015 veniva effettivamente adottata senza l'inserimento dell'argomento specifico (revoca dell'amministratore) nell'ordine del giorno, che indicava quale tema di discussione "Sostituzione degli amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti": la soluzione seguita da una parte della dottrina e della giurisprudenza (citata da parte convenuta), secondo cui la revoca dell'amministratore può avvenire anche in modo implicito, tacito (per *facta concludentia*) o indiretto, non è tuttavia condivisa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (S.U. 21933/08), per la quale le delibere implicite o tacite si porrebbero in contrasto con le regole di formazione della volontà sociale, ed in particolare con l'art. 2366 c.c., che afferma la necessità, salvo che la legge disponga diversamente (come nell'ipotesi di cui all'art. 2393 co. 2 c.c.), della previa indicazione, nell'ordine del giorno, degli argomenti da trattare, al duplice scopo di consentire ai soci di partecipare all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione ed evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti (Cass. civ. n. 14814 del 27.6.2006).

All'esito dell'attività istruttoria svolta, risulta dimostrata anche la sussistenza del vizio della delibera costituito dall'abuso della maggioranza, che integra un motivo di invalidità quando vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è



stato espresso solo allo scopo di ledere gli interessi degli altri soci, oppure risulti in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. civ. n. 1361/2011). Nel caso di specie, la revoca dell'amministratore aveva effettivamente interrotto il regime di *prorogatio* di cui agli artt. 2385, 2386 c.c., determinando una alterazione della *governance* (con la permanenza in carica di tre amministratori sui quattro previsti), che risultava non più coerente con gli equilibri societari derivanti dalla ripartizione del capitale sociale tra i due nuclei facenti capo paritariamente ai LIPPI, da un lato, e ai BASSINI, dall'altro. Inoltre, le prove assunte nel corso dell'istruttoria hanno dimostrato l'infondatezza delle ragioni poste alla base della decisione di revoca dell'amministratore LIPPI Romeo, in quanto è emerso che quest'ultimo aveva effettivamente ricevuto l'incarico dal CdA di coltivare le trattative per l'acquisto di un nuovo macchinario (teste BOATTINI) e che si era adoperato fattivamente nell'interesse della società (testi BABBINI e ALBONETTI), contrariamente a quanto veniva esposto nella delibera impugnata a sostegno della decisione di revoca.

Non risulta, poi, che le richieste di informazioni su dati e documenti della società, avanzate dai LIPPI, avessero finalità ostruzionistica, in quanto rientravano nell'esercizio ordinario del diritto di controllo o di gestione.

Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da parte attrice era da ritenersi fondata, nei termini sopra indicati.

Pertanto, in forza del criterio della c.d. soccombenza virtuale, dichiarata la cessazione della materia del contendere, le spese di lite (anche relative alla fase cautelare, in cui parte attrice è risultata vittoriosa all'esito del reclamo) debbono essere poste ex art. 91 c.p.c., in solido, in capo alla società convenuta BASSINI S.r.l. in liquidazione e alla intervenuta Immobiliare Bassini S.n.c. F.lli Bassini, che ha sostenuto le ragioni della convenuta ex art. 105 co. 2 c.p.c..

Le spese vengono liquidate tenendo conto dei valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, con esclusione dei compensi contemplati per la fase istruttoria che nel procedimento cautelare non ha avuto luogo; le spese risultano così determinate nella misura di € 13.430,00, quanto alla causa di merito, di € 3.800,00 per il procedimento cautelare di primo grado, di € 4.200,00 per il procedimento di reclamo, oltre ad oneri di legge.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

- dichiara cessata la materia del contendere fra le parti in causa;
- condanna BASSINI S.r.l. in liquidazione e Immobiliare Bassini S.n.c. F.lli Bassini, in solido fra loro, alla refusione, in favore di LIPPI Romeo e di LIPPI Monia, delle spese di



lite, che liquida in complessivi € 2.072,00 per esborsi ed € 21.430,00 per onorari, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2019.

**IL GIUDICE RELATORE**

Dott.ssa Rita CHIERICI

**IL PRESIDENTE**

Dott. Fabio FLORINI

